

Progetto di Governo Societario di Gruppo

marzo 2022

Sommario

(I) Il Progetto di Governo Societario di Gruppo	3
Origine e scopo del Progetto di Governo Societario.....	3
Brevi cenni sulla Capogruppo MCC	4
Cenni sull'attività di direzione e coordinamento del Gruppo Bancario	5
Adozione del sistema tradizionale di amministrazione e controllo a livello di Gruppo	6
II) La Capogruppo Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.	7
Struttura Finanziaria.....	7
Diritti degli azionisti.....	8
Organi Societari	8
Assemblea dei soci	9
Consiglio di Amministrazione	10
Amministratore Delegato	12
Presidente e Vice Presidente.....	12
Collegio sindacale.....	13
Regime del controllo contabile.....	14
Organismo di Vigilanza.....	15
Sistema delle deleghe.....	15
Sistema dei controlli interni	16
Gestione dei conflitti d'interesse	18
Politiche di remunerazione e incentivazione	19
Flussi informativi interni.....	20
Informativa al pubblico.....	21
III) Le Società Controllate	22
Il coordinamento delle Società Controllate.....	22
Cenni sul governo societario della Banca Popolare di Bari S.p.A.	24
Cenni sul governo societario di Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.....	30

(I) Il Progetto di Governo Societario di Gruppo

Origine e scopo del Progetto di Governo Societario

Il presente documento è redatto da Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (di seguito anche "MCC" o "Mediocredito Centrale" o "Capogruppo" o "Banca"), nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale (di seguito anche "Gruppo MCC" o "Gruppo Bancario" o "Gruppo").

Ai sensi delle "Disposizioni di vigilanza per le Banche" (Circolare della Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285, Titolo IV, Capitolo 1, "Governo Societario delle banche e dei gruppi bancari", di seguito anche "Disposizioni di Vigilanza" o "Disposizioni"), il presente documento:

- è approvato dal Consiglio di Amministrazione di MCC con il parere favorevole del Collegio Sindacale. L'adozione degli assetti organizzativi definiti nel presente documento da parte delle società controllate prende in considerazione specifiche peculiarità di *business* e di contesto organizzativo;

- illustra il progetto di governo societario adottato all'interno del Gruppo MCC al fine di assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli sia a livello individuale sia a livello consolidato e, in tale ambito:

- descrive il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla Capogruppo MCC e le linee portanti dei sistemi di amministrazione e controllo adottati dalla controllata diretta Banca Popolare di Bari S.p.A. (di seguito anche "BPB") e dalla controllata indiretta Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. (di seguito anche "CRO" e, congiuntamente a BPB, le "Società Controllate");
- definisce le linee di governo societario che trovano poi specificazione nei regolamenti e nelle procedure adottate dalla Capogruppo MCC, a livello individuale e consolidato, nonché dalle sue controllate BPB e CRO;
- detta principi generali e linee applicative in ordine a:
 - la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità;
 - l'appropriato bilanciamento dei poteri;
 - l'equilibrata composizione degli Organi;
 - l'efficacia del sistema dei controlli interni;
 - il presidio di tutti i rischi aziendali;
 - l'adeguatezza dei flussi informativi;
- contiene le logiche di raccordo fra gli organi e le funzioni delle società del Gruppo Bancario in modo da garantire l'efficiente svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo e la corretta esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia a fini di stabilità da parte di tutte le componenti del Gruppo;

- è aggiornato in caso di cambiamenti organizzativi di rilievo che incidono sull'efficienza della gestione, sull'efficacia dei controlli, sulla struttura organizzativa, sui diritti degli azionisti, sulla struttura finanziaria, sulle modalità di gestione dei conflitti di interesse e sulle modalità di raccordo tra gli Organi Sociali e le funzioni aziendali nell'ambito della Capogruppo e nei rapporti con le Società Controllate;
- è sottoposto alla Banca d'Italia in caso di modificazione del sistema di amministrazione e controllo, unitamente alla richiesta di accertamento della conformità delle relative modificazioni statutarie alla sana e prudente gestione.

Brevi cenni sulla Capogruppo MCC

Mediocredito Centrale nasce come Ente di diritto pubblico nel 1952 per l'erogazione del credito e la gestione delle agevolazioni pubbliche alle piccole e medie imprese.

Nel 1994 viene trasformato in società per azioni, avviando l'attività di concessione di finanziamenti nei settori del *Project & Export Finance* e della finanza d'impresa che ne permettono l'affermazione come banca di investimento e di sviluppo attraverso strumenti di mercato.

Alla fine del 1999 Mediocredito Centrale viene ceduto (al 100%) dal Tesoro alla Banca di Roma entrando nel Gruppo Bancaroma (poi Capitalia) e specializzandosi nel *corporate banking*. Dal 1° ottobre 2007, in seguito al percorso di integrazione tra Capitalia e UniCredit, entra a far parte del nuovo gruppo bancario, specializzandosi nei finanziamenti a medio-lungo termine e nel *project finance*. Negli anni successivi si focalizza sull'offerta di servizi al settore pubblico e, in particolare, sul credito agevolato e sulla gestione degli incentivi pubblici per le imprese.

Nel 2011 MCC è interamente ceduta a Poste Italiane S.p.A., divenendo veicolo per l'attuazione del progetto di sviluppo delle aree meridionali, voluto dal Governo.

In data 7 agosto 2017 l'intero capitale sociale di MCC è acquisito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.), società controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, operante come "ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" ai sensi della direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2007.

Nel corso del 2020 MCC partecipa al processo di risanamento della Banca Popolare di Bari in amministrazione straordinaria, acquisendone, dopo la trasformazione della stessa da società cooperativa in società per azioni, circa il 96,8% del capitale sociale. Tale operazione si è svolta nell'ambito di un disegno legislativo delineato dal D.L. 16 dicembre 2019, n. 142, convertito in legge 7 febbraio 2020, n. 5 (come successivamente modificata e integrata, di seguito la "L. 5/2020") che assegna a MCC il compito di promuovere, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, nei modi e con i mezzi finanziari ivi previsti. Si sono così rafforzate le basi del progetto iniziale di creazione di un distretto finanziario del Sud Italia con al vertice MCC quale istituzione finanziaria di secondo livello per il sostegno delle iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito e per la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creino occupazione in tale parte del territorio nazionale, in linea con quanto già previsto dall'articolo 2, comma 169, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

In data 15 ottobre 2020, a seguito della nomina dei nuovi organi societari da parte dell'Assemblea di BPB e della conseguente cessazione della procedura di amministrazione straordinaria cui la stessa era soggetta, MCC avvia l'attività di direzione e coordinamento nei confronti di BPB nonché della sua controllata Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. - di cui BPB detiene il 73,57% del capitale sociale - divenendo così Capogruppo del nuovo Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto con provvedimento della Banca d'Italia in data 10 marzo 2021 all'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'art. 64, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "Testo Unico Bancario").

Oggi MCC sviluppa prevalentemente politiche creditizie a sostegno del sistema produttivo attraverso:

- il finanziamento delle Piccole e Medie Imprese del territorio nazionale con prevalenza nel Mezzogiorno anche attraverso *partnership* strategiche;
- la promozione e il sostegno degli interventi infrastrutturali;
- la finanza complementare agli incentivi pubblici per le imprese;
- la gestione di agevolazioni pubbliche in favore delle imprese, ivi compresa, in particolare, la gestione del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), l. 23 dicembre 1996, n. 662, avente lo scopo di agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese attraverso la prestazione di una garanzia pubblica.

MCC persegue inoltre, in coerenza con la *mission* affidata dalla Legge 5/20, l'attività di promozione, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, secondo i termini e le modalità di cui alla normativa citata.

Cenni sull'attività di direzione e coordinamento del Gruppo Bancario

Nel perseguimento di un disegno imprenditoriale unitario la Capogruppo MCC esercita la direzione e il coordinamento nei confronti di BPB e di CRO, ferma restando l'autonoma gestione delle rispettive aree di *business*.

Nell'esercizio di tale attività la Capogruppo:

- progetta il disegno unitario del Gruppo definendo gli indirizzi strategici e gestionali e fornendo gli impulsi occorrenti alla loro attuazione nel rispetto del principio della sana e prudente gestione. In particolare, sulla base delle proprie analisi e con le indicazioni e le valutazioni di carattere socio-economico e gestionale fornite dalle Società Controllate, fissa gli obiettivi di medio-lungo periodo e definisce le linee strategiche di gruppo in conformità alle quali le banche del Gruppo elaborano i rispettivi piani strategici. Questi ultimi vengono quindi consolidati nel piano strategico di Gruppo approvato dal Consiglio di Amministrazione di MCC (il "Piano Strategico di Gruppo");
- sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano Strategico di Gruppo, predispone il proprio *budget* annuale e si coordina con le Società Controllate per la predisposizione dei *budget* annuali delle medesime; elabora quindi il *budget* consolidato di Gruppo, approvato dal Consiglio di Amministrazione di MCC;
- identifica e valuta i vari profili di rischio apportati al Gruppo da ciascuna delle sue componenti nonché i rischi complessivi di Gruppo;

- fornisce alle Società Controllate le opportune disposizioni al fine di garantire l'efficienza della supervisione strategica e della gestione nonché l'efficacia dei controlli, assicurando in tale ambito l'efficace attuazione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia ai fini della stabilità del Gruppo;
- assicura nel tempo la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo;
- pone in essere i controlli di tipo strategico, di tipo gestionale e di tipo tecnico-operativo idonei ad assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti nel Piano Strategico di Gruppo, il presidio dei rischi e il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Gruppo e delle sue singole componenti.

A tali fini essa si dota di adeguati sistemi di raccordo informativo fra gli organi e le funzioni aziendali di tutte le società del Gruppo Bancario, nonché di sistemi di controllo/monitoraggio che, pur misurati sulla realtà operativa di ciascuna banca del Gruppo, sono fra loro opportunamente integrati.

L'attività di coordinamento è esercitata dalla Capogruppo sulla base dello specifico modello di coordinamento funzionale che sarà delineato a livello di Gruppo, nell'ambito del quale saranno definite specifiche modalità di raccordo e continuo allineamento tra le omologhe unità organizzative del Gruppo¹.

Adozione del sistema tradizionale di amministrazione e controllo a livello di Gruppo

Con la nascita del Gruppo Bancario è stato avviato il processo di modifica degli Statuti di MCC, di BPB e di CRO con lo scopo di un opportuno coordinamento, al fine di recepire il nuovo assetto del Gruppo Bancario.

In coerenza con quanto sopra, tali Statuti disciplinano, per ciascuna delle società del Gruppo, le linee fondamentali dell'organizzazione societaria, indicando in maniera chiara e definita le competenze e i poteri degli Organi di governo societario e i limiti delle deleghe che possono essere attribuite.

Pertanto, in coerenza con il ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario, è previsto che MCC elabori la regolamentazione interna a livello individuale e di gruppo nell'ottica di una *governance* unitaria all'interno del Gruppo Bancario.

Tutte le Società del Gruppo adottano il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, caratterizzato dalla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tale sistema viene ritenuto il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione, l'efficacia dei controlli e la sana e prudente gestione delle banche del Gruppo - oltre ad essere connotato da una netta separazione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, funzionale al più efficiente esercizio delle loro rispettive funzioni.

L'esercizio della funzione di supervisione strategica è affidato al Consiglio di Amministrazione in tutte e tre le banche del Gruppo Bancario. L'esercizio della funzione di gestione è attribuito, in MCC e in BPB, ad un Amministratore Delegato, mentre in CRO è attribuito allo stesso Consiglio di Amministrazione in condivisione con il Direttore Generale, salva la possibilità di nominare un Comitato Esecutivo.

¹ Come leva per l'attività di coordinamento della Capogruppo, potranno essere previsti Comitati interaziendali con l'obiettivo di assicurare la gestione coordinata di tematiche operative rilevanti all'interno del Gruppo, presidiando in modo efficace il profilo di rischio e garantendo un adeguato livello di comunicazione e discussione interna.

La Capogruppo ha promosso la revisione degli Statuti delle Società Controllate al fine di prevedere una tendenziale omogeneità dei rispettivi modelli organizzativi, funzionale al migliore esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle medesime. Residuano talune peculiarità nel funzionamento degli organi societari di CRO volte a perseguire l'equilibrato bilanciamento degli interessi del Gruppo con le prerogative della Fondazione CRO, che detiene la quota di minoranza del 26,43% nel capitale sociale di tale banca.

La *governance* interna è strutturata in modo da prevedere:

- un'adeguata dialettica fra gli organi sociali, le strutture aziendali ed il *management* all'interno di ciascuna banca del Gruppo e nei confronti della Capogruppo;
- una completa esplicitazione del ruolo degli organi sociali di ciascuna società del Gruppo ed un'equilibrata distribuzione di compiti e responsabilità fra gli stessi e nei confronti degli organi sociali della Capogruppo.

La Capogruppo adotta inoltre, e cura che siano adottati dalle banche controllate, anche nell'ambito della complessiva struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 un "Codice Etico" che individua i principi base e le regole volte ad orientare i comportamenti dei componenti degli organi societari, del personale e di tutti coloro che operano per conto della Banca, prevedendo altresì specifici principi alla base di proficui rapporti con i fornitori e i partner commerciali, sviluppando anche in tale ambito principi di responsabilità sociale.

II) La Capogruppo Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.

Struttura Finanziaria

Lo Statuto descrive la struttura finanziaria della Banca, con particolare riferimento al capitale sociale ed alle azioni che lo costituiscono.

Il capitale della Banca, interamente versato, è di Euro 204.508.690,00 diviso in n. 40.901.738 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5 ciascuna, totalmente detenute dall'unico Azionista.

Tutte le azioni sono nominative e risultano essere emesse in regime di dematerializzazione.

L'Assemblea Straordinaria può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Ai sensi dello Statuto, la partecipazione al capitale sociale di MCC deve avvenire nel rispetto delle previsioni del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni attuative finalizzate ad assicurare che le partecipazioni rilevanti siano detenute esclusivamente da soggetti che posseggano il requisito di onorabilità, soddisfino criteri di competenza e di correttezza e in generale non compromettano la gestione sana e prudente della Banca.

MCC ha emesso inoltre titoli obbligazionari quotati su mercati regolamentati italiani ed europei.

Diritti degli azionisti

I Soci hanno il diritto di intervento e di voto conformemente alle disposizioni di legge. Lo Statuto non prevede l'emissione di categorie speciali di azioni.

I Soci possono intervenire con modalità a distanza, in luoghi appositamente a ciò predisposti dalla Banca, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e la parità di trattamento degli aventi diritto di intervento.

Essi possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante apposita delega scritta con firma autenticata, secondo le modalità indicate nello Statuto.

La delega di voto può essere conferita anche con un documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente; essa è notificata alla Banca secondo le modalità indicate nello Statuto.

Anche in considerazione della concentrazione del capitale sociale nelle mani di un unico socio, lo Statuto non contempla il diritto di recedere per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Organi societari

La *corporate governance* è costituita dall'insieme delle metodologie, dei modelli e dei sistemi di pianificazione, gestione e controllo necessari per il funzionamento degli Organi della Banca.

In ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza, MCC ha confermato, come già accennato, l'adozione nel proprio Statuto del sistema tradizionale di amministrazione e controllo.

Alla luce di tale sistema il modello di governo di MCC prevede:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato, che può svolgere altresì le funzioni del Direttore Generale;
- e) il Direttore Generale, se nominato;
- f) il Collegio Sindacale,

(di seguito, complessivamente, gli "Organi Societari di MCC").

Al fine di favorire e migliorare il funzionamento dei processi organizzativi orientati alla delega, al coordinamento delle funzioni, all'integrazione e collegialità, MCC si è inoltre dotata di strutture di integrazione e coordinamento, individuate nei Comitati gestionali costituiti da componenti del *management* (Dirigenti e/o Quadri Direttivi con responsabilità rilevanti all'interno di MCC) e dall'Amministratore Delegato. I Comitati, a seconda delle specificità, possono avere poteri deliberativi nelle materie di propria competenza sulla base del sistema di deleghe (a cui si rimanda per tali aspetti) oppure svolgere funzioni consultive/propositive verso gli organi sovraordinati.

L'articolazione interna dei poteri fra i predetti Organi Societari di MCC riflette essenzialmente: la struttura proprietaria semplice di MCC, il cui capitale è interamente posseduto da un unico socio pubblico; le dimensioni limitate dell'attività che si concretizza in un'operatività non complessa, specializzata nei settori del finanziamento alle imprese e della gestione delle garanzie pubbliche che assistono tali finanziamenti; il perseguimento di obiettivi strategici di medio-lungo periodo lineari nel tempo, con una concentrazione dell'attività creditizia prevalentemente a favore delle imprese dislocate nel Mezzogiorno; una struttura semplice del Gruppo Bancario, connotata da un tipo di controllo a catena nei confronti di altre due banche.

Tenuto conto del principio di proporzionalità di cui alle Disposizioni di Vigilanza, MCC provvede ad adeguare la propria *governance* in coerenza con le novità normative e con l'evoluzione delle proprie caratteristiche, dimensioni e complessità operativa.

Assemblea dei soci

L'Assemblea esprime la volontà degli azionisti (attualmente, dell'unico socio) e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i potenziali soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria dei soci:

- approva annualmente il bilancio e la destinazione degli utili;
- nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca;
- su proposta del Collegio Sindacale, conferisce e revoca l'incarico alla Società di revisione, cui è affidato il controllo contabile;
- stabilisce i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli Organi stessi, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale (ad eccezione di quelle necessarie per l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché di quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 *bis* del Codice Civile e la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Lo Statuto regola il funzionamento dell'organo assembleare, nonché i diritti spettanti ai soci, conformemente alle disposizioni di legge in materia.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni, anche nel caso di partecipanti a distanza, ai quali, peraltro, il Presidente dovrà assicurare la possibilità di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con facoltà di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Il Consiglio di Amministrazione si adopera per assicurare all'Assemblea adeguata informativa circa gli elementi necessari perché i Soci possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza, in particolare curando che le relazioni degli Amministratori e l'ulteriore documentazione informativa a supporto siano rese disponibili nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e dello Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, e devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è titolare della funzione di supervisione strategica.

Esso è composto da un numero minimo di cinque e massimo di sette membri, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea. Tale numero è considerato adeguato alla dimensione e alla complessità operativa della Banca, in funzione dell'assolvimento del ruolo e della corretta dialettica interna.

Gli amministratori devono essere individuati fra persone idonee allo svolgimento dell'incarico. In particolare, essi devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dall'art. 26 del Testo Unico Bancario e specificati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (il "D.M. 169"), e successive modifiche e integrazioni, applicabile dal primo rinnovo dell'organo, successivo all'entrata in vigore del Decreto medesimo. Essi devono inoltre rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal D.M. 169, nonché il divieto del cosiddetto *interlocking directorates* (introdotto dall'art. 36 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), per effetto del quale non possono essere nominati amministratori coloro che ricoprono incarichi analoghi in altre società o gruppi di società concorrenti, al di fuori del perimetro del Gruppo MCC.

All'interno del Consiglio di Amministrazione è inoltre assicurato l'equilibrio dei generi, conformemente a quanto previsto sia dalle Disposizioni di Vigilanza sia anche dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società italiane controllate da pubbliche amministrazioni.

Un quarto degli amministratori, o il diverso numero di essi stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal citato D.M. 169. Gli Amministratori indipendenti possiedono professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. E' loro compito vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, prestando particolare cura nelle aree in cui possono manifestarsi conflitti d'interesse.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la definizione dell'assetto complessivo di governo societario, l'approvazione dell'assetto organizzativo della Banca (garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione di conflitti di interesse), la determinazione degli indirizzi generali della gestione e le decisioni aventi ad oggetto, fra l'altro:

- l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari;
- gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del *Risk Appetite Framework (RAF)*, i criteri per individuare le Operazioni di Maggior Rilievo (OMR) e le linee guida dell'*Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* e dell'*Internal Liquidity Assessment Process (ILAAP)*;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli Organi Sociali;
- l'approvazione del bilancio consolidato;
- l'istituzione e la soppressione di succursali, rappresentanze e sedi secondarie;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche o di controllo, comprese quelle modificative del Gruppo Bancario;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme, antiriciclaggio e controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- l'eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001;
- la nomina e la revoca del *Data Protection Officer (DPO)*, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (*GDPR*);
- la nomina e la revoca del responsabile dell'esternalizzazione;
- la nomina del responsabile del piano di continuità operativa;
- la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, previo parere del Collegio Sindacale;
- le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari;
- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società facenti parte del Gruppo Bancario e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, elabora e promuove regole di condotta professionale per il personale della Banca, anche attraverso la predisposizione di un codice etico o strumenti analoghi, volti a limitare i rischi operativi e reputazionali cui la Banca potrebbe essere esposta nel caso di compimento di fatti illeciti da parte dei propri dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri componenti un Amministratore Delegato che, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, può, altresì, svolgere le funzioni di Direttore Generale.

All'interno dell'Organo è assicurata un'efficace dialettica fra l'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori non esecutivi, i quali possono formulare proposte in sede di Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono regolate in modo da favorire la partecipazione informata e consapevole dei singoli Amministratori su ogni materia all'ordine del giorno. Il Presidente

assicura la tempestività della convocazione del Consiglio, la regolare costituzione dell'Organo, la pienezza e l'efficacia del dibattito e la libertà del voto.

Al contempo, in capo a ciascun Consigliere, correlato al diritto di informazione, sussiste l'obbligo di palesare l'eventuale sussistenza di un interesse nelle singole deliberazioni e, più in generale, di fornire per tempo e in modo completo e corretto i dati afferenti cariche, interessenze di controllo e rapporti parentali richiesti periodicamente dalla Banca al fine di ottemperare agli obblighi statutari e normativi.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge e regolamentari vigenti e in modo da rispettare costantemente l'equilibrio fra i generi e la quota riservata agli Amministratori indipendenti. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio con effetto dalla sua ricostituzione e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla sua ricostituzione gli amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si è dotato di un proprio Regolamento nel quale sono disciplinati il funzionamento dell'Organo, il ruolo e le responsabilità dei suoi componenti, nonché le modalità di esercizio dell'autovalutazione che il medesimo effettua periodicamente al fine di verificare l'adeguatezza della propria composizione quali-quantitativa e dei propri meccanismi di funzionamento rispetto alle esigenze della Banca, individuando, ove del caso, i rimedi alle lacune eventualmente riscontrate.

Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è titolare della funzione di gestione; assicura che la gestione della Banca si svolga in conformità alla normativa, allo statuto e alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Propone al Consiglio di Amministrazione l'assetto organizzativo della Banca, e ne declina la struttura organizzativa, definendo i compiti e le responsabilità delle singole Unità Organizzative e le relative interconnessioni.

Ha la responsabilità del personale della Banca.

L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale della Banca, disgiuntamente dal Presidente.

Riferisce almeno ogni tre mesi al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca. In sede di autovalutazione il Consiglio di Amministrazione individua il profilo ideale dell'Amministratore Delegato al fine di assicurare, all'occorrenza, un avvicendamento nella carica che non implichi soluzioni di continuità nella complessiva operatività della Capogruppo.

Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente, qualora non sia nominato dall'Assemblea, e può nominare un Vice Presidente, al solo fine di sostituire il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Banca, disgiuntamente dall'Amministratore Delegato; presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, di cui ne dirige, coordina e modera la discussione.

Il Presidente svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti che gli vengono attribuiti dall'art. 2381 del Codice civile in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione e di circolazione delle informazioni.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri eventuali amministratori esecutivi; si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e degli eventuali comitati interni.

Il Presidente, per svolgere efficacemente la propria funzione, ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Il Presidente promuove l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, il Presidente garantisce che: (i) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse; (ii) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolte dal Vice Presidente qualora nominato. Il Vice Presidente in carica sostituisce il Presidente e ne assolve le funzioni in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

Nel caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni vengono assolte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti.

I Sindaci possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ed i criteri di competenza, di correttezza e di dedizione di tempo e di limiti al cumulo degli incarichi specificamente richiesti per essi dall'art. 26 del Testo Unico Bancario e dal D.M. 169, applicabile dal primo rinnovo dell'organo successivo all'entrata in vigore del Decreto medesimo; inoltre, rispettano le norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi e di *interlocking directorates*.

Il Collegio Sindacale è titolare della funzione di controllo. Esso vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, del sistema di gestione e controllo dei rischi, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite da MCC alle società facenti parte del Gruppo Bancario al fine di dare esecuzione alle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia

nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate e operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società facenti parte del Gruppo.

Nello svolgimento delle proprie attività il Collegio Sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interno, da cui riceve adeguati flussi informativi periodici, per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari.

Esso svolge la sua attività coordinandosi con la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e segnalano al medesimo le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della loro attività di vigilanza, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive; inoltre, sono tenuti a riferire senza indugio alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza tutti i fatti o gli atti di cui vengano a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Regime del controllo contabile

La Capogruppo affida la corretta redazione dei documenti contabili, nei quali sono rappresentate le operazioni e i risultati di esercizio, a livello individuale e di gruppo, al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ad una società di revisione esterna e al Collegio Sindacale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato dal Consiglio di Amministrazione e, fra l'altro, assicura la conformità dei documenti stessi ai principi contabili internazionali, predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, le comunicazioni di carattere finanziario, cura la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, in generale assicura l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Capogruppo e dell'insieme delle società incluse nel consolidamento.

Fra l'altro, il Dirigente preposto invia al Collegio Sindacale la relazione periodica predisposta per il Consiglio di Amministrazione ed informa tempestivamente il Presidente del Collegio Sindacale circa eventuali anomalie, carenze e criticità sul sistema amministrativo/contabile riscontrate.

La Capogruppo affida quindi ad una società di revisione esterna la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Nell'ambito di tale attività la società di revisione verifica, fra l'altro, che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Capogruppo e dell'insieme delle Società incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposte.

La Capogruppo e le Società Controllate hanno concordemente affidato l'incarico di revisione legale alla medesima società di revisione, assicurando così maggiori sinergie ed efficientamenti nello svolgimento della relativa attività a livello di Gruppo.

Il Collegio Sindacale svolge un ruolo di cerniera fra il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la società di revisione. Esso esprime il parere al Consiglio di Amministrazione per la

nomina del primo e formula una proposta motivata all'Assemblea per la nomina della seconda; conserva comunque i compiti connessi con la valutazione dell'adeguatezza e delle funzionalità dell'assetto contabile.

Organismo di Vigilanza

Tale Organismo è istituito ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione di cui si dota la Banca per prevenire i reati che possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa da persone che rivestono al suo interno una posizione apicale o che operano sotto la direzione e vigilanza di queste ultime.

L'Organismo di Vigilanza riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il periodo precedente e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello; annualmente presenta, altresì, il "Piano operativo delle attività" predisposto per l'esercizio in corso.

L'Organismo di Vigilanza può chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto Organo in materie inerenti al funzionamento e all'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo l'Organismo di Vigilanza ha, inoltre, la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'Amministratore Delegato.

L'Organismo di Vigilanza può, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Sistema delle deleghe

L'articolazione di un sistema di deleghe di poteri decisionali e di rappresentanza coerente con le linee strategiche adottate dalla Banca e la sua propensione al rischio costituisce strumento essenziale al fine di conseguire l'efficienza nei processi produttivi e nelle procedure operative e di assicurare un'efficace gestione e controllo dei rischi.

In tale prospettiva la regolamentazione delle deleghe è volta ad assicurare la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e favorire la corretta dialettica interna.

Il sistema delle deleghe rappresenta uno snodo nevralgico dell'organizzazione aziendale della Banca; esso trova fonte nello Statuto e negli atti adottati in materia dal Consiglio di Amministrazione. Specifici presidi di controllo sono previsti a tutela del corretto esercizio delle deleghe.

Lo Statuto sociale detta disposizioni sulla struttura del sistema delle deleghe e individua le attività riservate al Consiglio di Amministrazione, consentendo a quest'ultimo di delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente e fissando, altresì, i tempi della rendicontazione, ai fini di un efficace esercizio del potere di controllo.

Nell'ambito dell'ordinaria attività, la funzione di revisione interna effettua dei controlli sul corretto esercizio dei poteri delegati. Nel concreto, è stato strutturato un sistema di deleghe che attribuisce

all'Amministratore Delegato, al quale spetta la gestione ordinaria della Banca, poteri e facoltà principalmente nelle seguenti materie:

- *societario;*
- *finanza e gestione dei rischi finanziari;*
- *spese;*
- *personale.*

Sono fatte salve le materie non delegabili per legge o ai sensi di Statuto ovvero per specifica disposizione di Vigilanza.

Oltre ai poteri attribuiti all'Amministratore Delegato, sono conferite deleghe in materia di erogazione del credito e di gestione corrente ai Comitati Gestionali, a Dirigenti, Funzionari e altri dipendenti, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

In caso di assenza o impedimento dei titolari delle deleghe, le relative facoltà sono esercitate da soggetti individuati mediante i criteri generali di sostituzione o in posizione gerarchicamente superiore.

Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe deliberative viene data notizia al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore Delegato, con relazioni trimestrali redatte in forma sintetica.

In considerazione della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale, il sistema delle deleghe è oggetto di costante revisione e monitoraggio da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni costituisce un elemento fondamentale del complessivo sistema di Governo Societario in quanto volto ad assicurare che l'attività del Gruppo sia in linea con le strategie e con le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli Organi di amministrazione e di controllo, eventuali comitati, il *management* e tutto il personale delle società del Gruppo e costituiscono parte integrante dell'attività, rappresentando un aspetto centrale nell'organizzazione del Gruppo.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure (il "Sistema dei Controlli Interni") che tendono ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (*Risk Appetite Framework - "RAF"*);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la Banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);

- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il “*Framework del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo*” in coerenza con le disposizioni normative vigenti, disciplina l’architettura e i meccanismi di funzionamento del complessivo Sistema dei Controlli Interni, con particolare riferimento ad aspetti quali:

- i principi e le linee guida del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo;
- il modello organizzativo del Gruppo con i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali aventi compiti di controllo;
- il processo di sviluppo del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo;
- i flussi informativi tra Funzioni di controllo e Organi aziendali;
- i meccanismi di coordinamento tra le Strutture di Controllo a livello di Gruppo.

I livelli di controllo si articolano come segue:

- controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, effettuati dalle stesse strutture operative (ad es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, eseguiti nell’ambito del *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche;
- controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”), in cui sono ricondotte le funzioni di controllo di secondo livello:
 - Antiriciclaggio;
 - *Compliance*;
 - *Risk Management*;

che hanno l’obiettivo, tra l’altro, di assicurare:

- la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
- il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie strutture;
- la conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione;
- Revisione Interna o *Internal Audit* (c.d. “controlli di terzo livello”), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del Sistema dei Controlli interni e del sistema informativo (*ICT Audit*), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi.

Le strutture in cui sono declinate le Funzioni di Controllo di secondo e terzo livello, al fine di poter essere indipendenti, sono separate tra di loro e distinte organizzativamente da quelle coinvolte nell’assunzione del rischio, e in particolare da quelle che:

- contribuiscono alla definizione delle politiche commerciali o delle strategie di assunzione del rischio;
- autorizzano l’assunzione del rischio;

- sono remunerate in misura legata ai risultati aziendali o hanno obiettivi che comportano l'assunzione di rischi;
- sono coordinate da soggetti compresi nelle categorie precedenti.

La Capogruppo dota il Gruppo di un Sistema di Controlli Interni unitario, che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti. I relativi strumenti di indirizzo, di servizio e di controllo sono dettagliati nel *“Framework del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo”*.

Con riferimento al sistema di controllo delle Società Controllate, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo *“Il coordinamento delle Società Controllate”*, di seguito.

Gestione dei conflitti d'interesse

Il tema dei conflitti di interessi con riferimento ai diversi ambiti di operatività è oggetto di particolare attenzione e approccio prudenziale da parte di Mediocredito Centrale e di tutte le entità del Gruppo, ben consapevoli dell'importanza della disciplina in materia di conflitti di interesse e dei rischi legali e reputazionali che derivano dall'assenza o inadeguatezza di regole e presidi organizzativi a riguardo.

Per conflitto di interessi si intende ogni situazione in cui una società del Gruppo, gli esponenti, il personale ovvero coloro che operano per conto delle stesse siano nella posizione di poter trarre un indebito vantaggio approfittando delle proprie funzioni e responsabilità, nonché della propria vicinanza ai centri decisionali al fine di realizzare un beneficio personale, per la società o per il Gruppo, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione a rischi non adeguatamente misurati e presidiati, potenziali danni per i soggetti interessati.

Anche in osservanza del Codice Etico, tutti gli esponenti aziendali, i dipendenti e i collaboratori delle società del Gruppo, nell'esercizio delle rispettive funzioni, devono astenersi dall'assumere decisioni e dallo svolgere attività confliggenti con gli interessi della Banca e/o delle società del Gruppo o, comunque, incompatibili con i propri doveri.

In linea generale, ferme restando le previsioni normative previste da specifiche discipline, gli esponenti aziendali, i dipendenti e i collaboratori delle società del Gruppo sono tenuti a segnalare le situazioni anche potenziali di conflitto di interessi al fine di poter individuare ed attuare le più opportune azioni di prevenzione e di mitigazione dei rischi, ferma l'astensione dal compimento delle attività in conflitto.

MCC definisce in un'apposita *Policy* approvata dal Consiglio di Amministrazione specifiche misure organizzative e di controllo volte a mitigare il rischio che si verifichino conflitti di interesse. In particolare, tale *Policy*:

- si ispira a principi di separatezza organizzativa, segregando le attività che generano interessi tra loro conflittuali;
- pone barriere informative con l'obiettivo di impedire quei flussi informativi che, influenzando indebitamente lo svolgimento delle attività da parte dei diversi soggetti aziendali, potrebbero generare potenziali conflitti di interesse, prevedendo la limitazione dell'accesso alle informazioni riservate sulla base del principio del *“need to know”*;
- adotta un sistema di poteri delegati strutturato secondo più livelli decisionali al fine di garantire la separatezza e l'autonomia delle decisioni ed evitare indebite influenze sui processi decisionali da parte di soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi;

- si dota di sistemi di remunerazione e incentivazione del personale che non favoriscano situazioni di conflitto di interesse.

Inoltre, MCC definisce e formalizza, all'interno delle proprie procedure interne, specifici presidi per governare il rischio derivante da situazioni di potenziale conflitto di interessi, connesse alla posizione di particolare prossimità di alcuni soggetti ed entità rispetto ai centri decisionali di tutte le Società del Gruppo. In particolare, adotta una *Policy* di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati nella quale:

- definisce ruoli e responsabilità degli Organi societari e delle Strutture aziendali della Capogruppo e delle altre Società del Gruppo in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati al Gruppo MCC;
- istituisce il processo organizzativo atto a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati al Gruppo MCC ed individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- illustra le modalità di gestione delle operazioni con tali soggetti collegati;
- definisce il livello di propensione al rischio con riferimento all'operatività verso soggetti collegati coerentemente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo MCC;
- istituisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- illustra i principali flussi informativi identificati, interni alle Società del Gruppo e nei confronti della Capogruppo, nonché l'iter per le segnalazioni di vigilanza a livello individuale e consolidato.

Infine, la normativa interna disciplina le regole comportamentali ed i presidi richiesti dalla normativa applicabile alla prestazione dei servizi di investimento.

Politiche di remunerazione e incentivazione

MCC in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario, definisce politiche di remunerazione e incentivazione dei componenti degli Organi Sociali e del Personale che abilitino:

- l'orientamento dei comportamenti organizzativi alla sana e prudente gestione;
- la cultura del merito;
- la creazione di valore, attraverso l'orientamento delle *performance* del Personale verso obiettivi sostenibili;
- la neutralità di genere nel concorso alle opportunità di crescita professionale e retributiva;
- la conformità delle prassi retributive alle norme nazionali e internazionali.

Tali Politiche:

- contengono principi applicabili a tutto il Gruppo Bancario nonché norme riferibili a specifiche componenti del Gruppo stesso in ragione delle peculiarità delle situazioni di organizzazione e di *business*, avendo riguardo alla prudente gestione dei rischi, alle strategie di medio-lungo periodo e al principio di proporzionalità; assicurano una logica di prudente gestione dei rischi attuali e prospettici, coerentemente con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al

rischio (*RAF*), e perseguono l'obiettivo di evitare incentivi in conflitto con l'interesse della Banca e del Gruppo nel lungo periodo;

- sono approvate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione che si avvale del contributo degli Amministratori indipendenti della Banca. Le funzioni aziendali competenti (in particolare: gestione dei rischi, compliance, risorse umane, pianificazione strategica) sono adeguatamente coinvolte nel processo di definizione delle Politiche di remunerazione e incentivazione con modalità tali da assicurarne un contributo efficace. La funzione di revisione interna verifica, con frequenza annuale, la rispondenza delle Politiche di Gruppo approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo alla normativa di riferimento e la rispondenza delle prassi di remunerazione alle Politiche approvate, dando informativa agli organi societari, ivi inclusa l'Assemblea, relativamente agli esiti delle verifiche stesse.

Flussi informativi interni

L'assetto regolamentare della Banca e del Gruppo Bancario, in ottemperanza alle previsioni normative e di Statuto, individua nell'informazione uno dei cardini sui quali si fonda il sistema di governo societario, sia verso l'esterno che verso i dipendenti della Banca stessa e delle Società Controllate.

La Banca, in particolare, anche nella sua qualità di Capogruppo, garantisce la circolazione delle informazioni all'interno dei singoli Organi e fra gli Organi stessi, nonché da e verso gli Organi delle società del Gruppo, al fine di permettere ai medesimi l'esercizio consapevole dei propri compiti.

La circolazione di informazioni tra gli Organi Sociali della Banca e all'interno del Gruppo rappresenta, pertanto, una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. La Banca presta specifica cura nello strutturare forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli Organi Sociali della Banca e delle Società del Gruppo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi. La predisposizione di flussi informativi adeguati e in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità delle informazioni assicura la piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale nonché all'interno dell'organizzazione del Gruppo Bancario.

Gli Organi Societari di MCC, per il consapevole espletamento della loro azione, si avvalgono inoltre di flussi informativi provenienti dai titolari di poteri delegati, dai Comitati della Banca, dalle Funzioni di controllo nonché dalle altre strutture organizzative aziendali e, con riferimento alle attività proprie della Capogruppo, dei flussi informativi provenienti dagli Organi delle Società Controllate nonché da specifici soggetti, come disciplinato ai sensi di regolamenti e procedure del Gruppo Bancario.

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli *standard* minimali da considerare nella progettazione dei flussi informativi tra, da e verso le funzioni di controllo della Banca e delle altre Società del Gruppo, al fine di rendere gli stessi adeguati agli obblighi dettati dalla normativa di Vigilanza, declinati nei regolamenti delle funzioni stesse.

La Banca, anche nella qualità di Capogruppo, adotta appositi regolamenti attraverso i quali disciplina:

- la tempistica, le forme ed i contenuti della documentazione da trasmettere agli Organi da parte delle strutture della Banca necessaria ai fini dell'adozione delle delibere, nonché della documentazione da trasmettere da parte delle Società Controllate ai fini dell'espletamento delle attività di direzione e coordinamento proprie della Capogruppo;
- l'individuazione dei soggetti tenuti ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi Sociali, sia all'interno della Banca che nelle Società Controllate;
- il contenuto minimo dei flussi informativi;
- gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti dell'organo interessato e gli accorgimenti previsti per assicurare il rispetto della confidenzialità delle informazioni.

Informativa al pubblico

Le Banche del Gruppo Mediocredito Centrale rendono pubbliche, in modo chiaro e circostanziato, le informazioni riguardanti gli assetti organizzativi e di governo societario adottati, anche attraverso la relazione sulla gestione di cui all'articolo 123 *bis* TUF, laddove applicabile, curandone il costante aggiornamento. Esse assolvono agli oneri di pubblicazione delle informazioni al pubblico sulla *corporate governance* mediante pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali, in una sezione facilmente accessibile, dell'informativa sul Progetto di Governo Societario, che, in particolare, illustra in maniera aggiornata gli assetti statuari e di organizzazione interna di Mediocredito Centrale e delle altre Banche del Gruppo, e dell'indicazione motivata della categoria in cui è collocata la banca all'esito del processo di valutazione previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, in aggiunta alla pubblicazione dello Statuto.

Nell'apposita sezione dedicata alla *Governance* del sito istituzionale viene inoltre pubblicata la specifica composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, corredata delle informazioni in materia di informazione al pubblico previste dalle Disposizioni di Vigilanza².

A seguito dell'approvazione del bilancio MCC rende inoltre disponibile nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata all'informativa societaria, la c.d. Informativa al Pubblico o Pillar III, al fine di rendere disponibili al mercato, conformemente a quanto richiesto dalla vigente normativa di vigilanza prudenziale, informazioni fondamentali su fondi propri, perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sull'adeguatezza patrimoniale della Capogruppo e del Gruppo Bancario

² Quali il numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e le motivazioni analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nelle linee applicative; la ripartizione dei componenti almeno per età, genere e durata di permanenza in carica; il numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza; il numero dei consiglieri espressione delle minoranze, ove presenti; il numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti; il numero e denominazione dei comitati endo-consigliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze; le politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate. Tali informazioni da pubblicare sul sito *web* della banca, inclusa l'informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario, possono essere rese anche per rinvio ad altri documenti disponibili sul sito *web* medesimo, compreso lo statuto o lo stesso Progetto di Governo Societario, purché l'informazione rilevante sia agevolmente consultabile e raggiungibile mediante un *link* puntuale ed evidente.

Infine, le Banche del Gruppo che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione provvedono a pubblicare tempestivamente le informazioni privilegiate che le riguardano, mediante comunicati stampa inviati alle agenzie di stampa e all'autorità di vigilanza (ove previsto anche mediante il meccanismo autorizzato di diffusione e stoccaggio) nonché pubblicati sul proprio sito web istituzionale con apposita connotazione di comunicato "price sensitive".

III) Le Società Controllate

Il coordinamento delle Società Controllate

Nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Società Controllate, la Capogruppo adotta le procedure ed emana le disposizioni che tali società osservano nell'ottica dell'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, anche in attuazione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia ai fini della stabilità del Gruppo Bancario.

Le attribuzioni proprie della Capogruppo vengono esercitate nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione con il coordinamento dell'Amministratore Delegato che si avvale delle diverse strutture aziendali per svolgere le funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle società del Gruppo.

Appositi regolamenti e *policy* disciplinano inoltre i flussi informativi verso gli Organi Societari di MCC, al fine di rendere efficiente l'attività della Capogruppo.

L'attività di direzione e coordinamento si articola lungo le seguenti direttrici principali:

- (i) pianificazione strategico-operativa, al cui interno vengono, fra l'altro, definiti i livelli di appetito al rischio e allocazione di capitale, i presidi dei processi contabili ed i meccanismi di segnalazione e potenziamento complessivo del sistema dei controlli, con progressiva integrazione a livello di Gruppo;
- (ii) coordinamento funzionale della Capogruppo sulle omologhe funzioni delle Società Controllate (ad eccezione delle funzioni di natura commerciale in considerazione del diverso ambito di operatività delle stesse);
- (iii) sviluppo secondo logiche di progressivo accentramento degli ambiti aziendali per i quali emerga la possibilità di realizzare economie di scala, eventualmente ricorrendo anche ad appositi accordi di servizio.

Particolare attenzione è posta alle modalità di coordinamento degli Organi e delle Funzioni aventi compiti di controllo, ferma restando la possibilità da parte dell'organo di controllo della Capogruppo di richiedere notizie e scambiare informazioni relative alle Società Controllate anche rivolgendosi direttamente agli organi di queste ultime.

Ciascuna società del Gruppo si dota di un Sistema dei Controlli Interni coerente con la strategia e la politica del Gruppo in materia di controlli nel rispetto delle indicazioni pervenute dalla Capogruppo, come dettagliato nel precedente paragrafo "Sistema dei controlli", e della disciplina eventualmente applicabile su base individuale.

Ferma restando la presenza delle funzioni di controllo nella Capogruppo, il Sistema dei Controlli Interni per le Società controllate segue un modello c.d. “misto”:

- BPB ha un sistema dei controlli interni decentrato rispetto alla Capogruppo, istituendo al proprio interno le funzioni di controllo ed ha, sempre in coerenza con modello organizzativo di Gruppo, una discrezionalità nella definizione del proprio assetto organizzativo e nell’operatività delle funzioni stesse, come meglio dettagliato nel successivo paragrafo IV “Cenni sul Governo Societario di Banca Popolare di Bari S.p.A.”;
- CRO adotta un sistema dei controlli interni in configurazione esternalizzata ad altra Società del Gruppo (“*Società Outsourcer*”), individuata nella sua controllante BPB la quale svolge in qualità di Outsourcer le relative funzioni di controllo interno, come meglio dettagliato nel successivo paragrafo V “Cenni sul Governo Societario di Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.”.

Tale configurazione del Sistema dei Controlli Interni è coerente con l’attuale assetto del Gruppo e risponde ad un principio di proporzionalità tenuto conto delle specificità dimensionali, organizzative e di business delle singole entità. La banca che esternalizza le Funzioni di controllo interno prevede un referente interno per ciascuna Funzione di controllo esternalizzata. Il ruolo di referente della struttura di *Internal Audit* non è compatibile con quello di referente di altre funzioni di controllo interno.

Per la funzione di Compliance il modello prevede altresì Presidi Specializzati per gli ambiti ammessi dalla normativa. Si prevede quindi, nella Capogruppo e nella società del Gruppo con Sistema di Controllo Interno in configurazione decentrata, di identificare tali Presidi Specializzati, in particolare per Sicurezza sul lavoro, Fiscale e Privacy, previa valutazione della loro adeguatezza a gestire i profili di rischio di non conformità, al di fuori della funzione di Compliance.

La Capogruppo definisce ed aggiorna il Sistema dei Controlli interni del Gruppo attraverso un processo ciclico organizzato nelle seguenti fasi:

- a) progettazione;
- b) attuazione;
- c) valutazione e revisione;
- d) comunicazione verso l’esterno,

che si articolano in attività specifiche e differentemente organizzate in relazione alle due diverse configurazioni previste nel modello di funzionamento.

La Capogruppo svolge inoltre il ruolo di coordinatore del Gruppo nel processo di gestione dei rischi; nella diffusione di un linguaggio comune e nell’adozione di metodi di strumenti di rilevazione fra loro coerenti; nella definizione di comuni modelli di reportistica e nella individuazione di momenti formalizzati di coordinamento.

Le questioni di carattere gestionale, organizzativo ed operativo con valenza di Gruppo vengono affrontate, esaminate e decise nell’ambito di strutture di integrazione e coordinamento.

Segue una descrizione sintetica dei sistemi di governo societario delle Società Controllate.

Cenni sul governo societario della Banca Popolare di Bari S.p.A.

Banca Popolare di Bari S.p.A. (BPB), fondata nel 1960 nella forma di società cooperativa per azioni e trasformatasi, in data 29 giugno 2020, in società per azioni, ha sviluppato e consolidato le proprie attività nel corso degli anni come banca commerciale, focalizzata principalmente sul *retail banking* tradizionale, con raccolta operata presso i privati ed impieghi a sostegno di famiglie e imprese nei territori *core* del Centro Sud.

BPB rappresenta oggi una delle maggiori realtà bancarie con sede nell'Italia meridionale ed è tra i principali *player* di settore in numerose regioni del Centro Sud.

BPB correda i servizi tradizionali di raccolta e impiego con i servizi di gestione del risparmio e servizi specialistici alle imprese, al fine di completare le risposte alle esigenze della clientela del territorio, anche attraverso la stipula di accordi specifici con primari operatori di mercato.

BPB, al fine di rendere ancora più incisiva la propria *mission*, grazie anche alla sinergia con la Capogruppo, intende svolgere un ruolo centrale all'interno dei progetti di sviluppo sostenibile del Mezzogiorno, mantenendo il forte orientamento alle famiglie e alle piccole e medie imprese, senza trascurare settori rilevanti quali le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni del territorio.

Un ruolo importante, nello sviluppo del *business* aziendale, è riservato alla componente digitale, con il progressivo sviluppo dei servizi offerti *online* ai principali *target* di clientela.

BPB controlla direttamente, con una interessenza del 73,57%, la Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., istituto di credito prevalentemente focalizzato nella regione Umbria; la quota minoritaria residua fa invece capo alla Fondazione Cassa Risparmio di Orvieto.

Modello di amministrazione e controllo

BPB adotta un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, in maniera omogenea e coerente con il modello prescelto dalla Capogruppo.

Il modello adottato prevede l'istituzione di un Consiglio di Amministrazione con funzioni di indirizzo strategico ed un Collegio Sindacale avente funzioni di controllo, entrambi eletti dall'Assemblea degli Azionisti. La funzione di gestione è assunta e demandata ad un organo delegato, l'Amministratore Delegato, nominato, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione, che svolge anche le funzioni di Direttore Generale.

Struttura finanziaria

Il capitale sociale di BPB, interamente versato, è di Euro 622.303.241,00 suddiviso in n. 15.721.597.755 azioni ordinarie prive di valore nominale, emesse in regime di dematerializzazione ed ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-Mtf (organizzato e gestito da Hi-MTF SIM S.p.A.).³

³ Tale negoziazione è, alla data della presente, sospesa in virtù del provvedimento di sospensione temporanea di cui alla Delibera Consob n. 21190 del 17/12/2019.

La Capogruppo detiene direttamente azioni di BPB rappresentative di circa il 96,8% del capitale sociale della medesima. La restante quota di capitale sociale è posseduta da azionisti indistinti preesistenti alla trasformazione in società per azioni.

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. Lo Statuto prevede altresì che, ai sensi dell'art. 2437, comma 2, del codice civile non spetta il diritto di recedere ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (a) la proroga del termine della Società; (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti di crediti e beni in natura, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Organi sociali

L'architettura della *governance* di BPB, ridisegnata all'atto della cessazione dell'amministrazione straordinaria (ricostituzione degli organi sociali nell'Assemblea del 15 ottobre 2020), risponde all'esigenza di supportare adeguatamente la fase di rilancio all'interno del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, tenuto conto anche della dimensione e complessità operativa di BPB.

Le funzioni sociali sono esercitate dai seguenti organi:

- *Assemblea degli azionisti*: è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o nel maggior termine di centottanta giorni nei limiti delle prescrizioni di legge. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dallo Statuto secondo i quorum deliberativi e costitutivi previsti per legge fatta eccezione per i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 7.4 dello Statuto per l'approvazione delle delibere sulla fissazione dei limiti (in materia di remunerazione e incentivazione) di cui agli artt. 7.2 e 7.3 dello Statuto medesimo.

Il diritto di intervento del socio in Assemblea è regolato dalla legge. L'azionista può farsi rappresentare in Assemblea da terzi, anche non soci, mediante semplice delega scritta con firma autenticata secondo le modalità previste dallo Statuto. Valgono, per quanto non previsto dallo Statuto, le regole di cui all'art. 2372 del codice civile.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

- *Consiglio di Amministrazione*: esercita l'amministrazione di BPB ed è composto da un numero minimo di 5 e massimo di 7 membri, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Almeno un quarto degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza. Salvo quanto per legge è espressamente riservato all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione di BPB, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della stessa. Inoltre, esso esercita i poteri che gli sono riservati come esclusiva competenza dallo Statuto.
- *Presidente del Consiglio di Amministrazione*: promuove il funzionamento del sistema di governo societario all'uopo assumendo una funzione di raccordo tra Amministratori esecutivi e non esecutivi ed assicurando l'equilibrato bilanciamento dei poteri e la dialettica interna nonché

sollecitando la partecipazione attiva degli Amministratori non esecutivi ai lavori consiliari. Egli inoltre coordina ed assicura la circolazione dei flussi informativi verso gli Amministratori, i membri del Collegio Sindacale e i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i destinatari, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché i risultati delle votazioni.

Interloquisce, in forma ulteriore (e non alternativa) rispetto al Consiglio di Amministrazione, con le Funzioni di Controllo con facoltà di sollevare e sottoporre specifiche tematiche alle stesse nonché essere periodicamente aggiornato sullo svolgimento delle attività di verifica

Assicura che il processo di autovalutazione periodico del Consiglio di Amministrazione sia svolto con efficacia, che le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio di Amministrazione, che siano adottate eventuali misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate, anche attraverso specifici piani di formazione dei componenti degli organi sociali.

- *Amministratore Delegato*: il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, può delegare all'Amministratore Delegato (che in tal caso acquisisce anche le funzioni di Direttore Generale), determinando i limiti della delega, i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dallo Statuto. Ai sensi di Statuto spetta in ogni caso all'Amministratore Delegato la proposta delle operazioni di credito che debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In attuazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di BPB ha previsto che l'Amministratore Delegato, nel rispetto dei poteri conferitigli e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, coordinamento e controllo delle attività esecutive, provvede - in via autonoma e nella pienezza delle sue responsabilità - alla gestione di tutti gli affari correnti, intesa come attuazione ed esecuzione degli indirizzi e delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in qualità di organo con funzione di supervisione strategica, nonché di quelle assunte a norma dello Statuto.
- *Comitati Endo-Consiliari*: per l'efficace funzionamento dei meccanismi di *governance*, BPB assegna un ruolo di particolare rilievo agli Amministratori indipendenti presenti nel Consiglio. Inoltre, al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e consultazione che permetta al Consiglio di Amministrazione una migliore valutazione di taluni argomenti di sua competenza, sono stati istituiti ai sensi di Statuto nonché in linea con le disposizioni normative vigenti, due comitati endo-consiliari aventi finalità istruttorie, consultive e propositive, diversificati per settore di competenza: il *Comitato Controlli e Rischi* ed il *Comitato Parti Correlate*. Il primo è istituito ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza (Parte prima, Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV) e svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione e monitoraggio delle attività legate al sistema dei controlli interni e alla gestione dei rischi. Il secondo, previsto in attuazione della vigente regolamentazione della Banca d'Italia, esprime un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento di "operazioni con parti correlate" nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale delle suddette operazioni all'organo competente a deliberarle. Tutti i Comitati endo-consiliari vedono la presenza maggioritaria – quando non esclusiva – degli Amministratori indipendenti.
- *Collegio Sindacale*: l'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti. La composizione del Collegio Sindacale

deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili di BPB e sul loro concreto funzionamento, sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni.

Organismo di Vigilanza:

Tale Organismo è istituito ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione di cui si dota BPB per prevenire i reati che possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa da persone che rivestono al suo interno una posizione apicale o che operano sotto la direzione e vigilanza di queste ultime.

L'Organismo di Vigilanza riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il periodo precedente e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello; annualmente presenta, altresì, il "Piano operativo delle attività" predisposto per l'esercizio in corso.

L'Organismo di Vigilanza può chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto Organo in materie inerenti al funzionamento e all'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo l'Organismo di Vigilanza ha, inoltre, la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'Amministratore Delegato.

L'Organismo di Vigilanza può, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed il controllo contabile

In linea con le previsioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Allo stesso sono attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente. Tale soggetto effettua altresì le attestazioni e le dichiarazioni, ove richiesto anche congiuntamente con gli organi delegati, prescritte allo stesso dalla normativa vigente.

In materia di controllo contabile, la revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'incarico ha la durata prevista dalla legge e può essere revocato nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Struttura organizzativa

Al vertice della struttura organizzativa di BPB è posto il Consiglio di Amministrazione, organo con funzione di supervisione strategica. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne coordina i lavori e promuove il funzionamento del governo societario.

Al Consiglio di Amministrazione riporta direttamente l'Amministratore Delegato. Più in particolare,

quest'ultimo, quale Organo delegato alla funzione di gestione, riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della medesima, ivi compreso l'andamento dei rischi, e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate da BPB e dalle sue controllate.

Dall'Amministratore Delegato dipende la struttura esecutiva, la cui articolazione risponde al grado di complessità operativa di BPB ed alla necessità di supportare efficacemente, anche dal punto di vista organizzativo, soprattutto il Modello di business che la caratterizza.

Pertanto, nel ruolo di organo con funzione di gestione che cura l'attuazione degli indirizzi e delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato si avvale delle strutture di vertice costituite dai Responsabili di Divisione, Direzione, di Area, di Funzione e di Servizio identificati per ambito gestionale, con compiti operativi sulla base delle rispettive competenze e con funzioni di raccordo tra le strutture di vertice e le unità organizzative sottoposte al loro riporto gerarchico e funzionale. A tal riguardo, in *staff* e/o a diretto riporto gerarchico e funzionale delle strutture di vertice sono poste le strutture centrali, identificate sulla base delle effettive esigenze organizzative ed operative, costituite da unità organizzative collocate a differenti livelli gerarchici, quali Funzioni, Uffici, Servizi e Comparti, che assicurano lo svolgimento delle attività operative e gestionali.

Il presidio territoriale è affidato alle Strutture di Rete, composte da Direzioni. Aree Territoriali e Filiali, che costituiscono l'organizzazione periferica di BPB e assicurano l'erogazione dei servizi alla clientela.

A presidio dei processi strategici, gestionali e di controllo, BPB si è dotata inoltre di strutture di integrazione e coordinamento, individuate nei Comitati gestionali costituiti da componenti del *management* (Dirigenti e/o Quadri Direttivi con responsabilità rilevanti all'interno di BPB) e, in alcuni casi, anche dall'Amministratore Delegato. I Comitati, a seconda delle specificità, possono avere poteri deliberativi nelle materie di propria competenza sulla base del sistema di deleghe (a cui si rimanda per tali aspetti) oppure svolgere funzioni consultive/propositive verso gli organi sovraordinati.

Quanto alle Funzioni Aziendali di Controllo, esse sono identificate nella:

- *Funzione Internal Auditing*, funzione aziendale di controllo di terzo livello, collocata a riporto del Consiglio di Amministrazione, con compiti di revisione interna;
- *Funzione Risk Management e Funzione Compliance e Antiriciclaggio*, Funzioni Aziendali di Controllo di secondo livello, con compiti di controllo dei rischi, a riporto dell'Amministratore Delegato.

All'interno delle logiche di Gruppo, BPB opera con un sistema dei controlli interni di tipo decentrato.

I compiti di vigilanza sulla struttura organizzativa sono infine attribuiti al Collegio Sindacale, organo con funzione di controllo, che ne valuta l'adeguatezza rispetto agli obiettivi aziendali e verifica il corretto funzionamento della stessa.

Sistema dei controlli

I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli organi amministrativi e di controllo, l'Amministratore Delegato e tutto il personale. Il sistema dei controlli è in particolare costituito dalle regole, dalle funzioni, dalle risorse e dai processi che mirano ad assicurare, conformemente alle disposizioni impartite dalla Capogruppo nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti principali finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie aziendali;
- contenimento del rischio e determinazione della propensione al rischio (*Risk Appetite Framework, RAF*);
- prevenzione del rischio;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali, ed affidabilità e sicurezza delle informazioni;
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza.

La struttura dei controlli interni di BPB è articolata sui seguenti tre livelli:

- controlli di linea (primo livello);
- controlli sui rischi e sulle conformità (secondo livello);
- revisione interna (terzo livello).

I controlli di linea sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso diverse unità che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*.

I controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello") hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro (a) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, (b) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, e (c) la conformità alle norme dell'operatività aziendale. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. In funzione degli obiettivi dei controlli sui rischi e sulla conformità, le strutture aziendali preposte all'esecuzione degli stessi sono le Funzioni di Risk Management e di Compliance ad Antiriciclaggio.

L'attività di revisione interna (c.d. "controlli di terzo livello") è volta a individuare andamenti anomali e violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza, in termini di efficienza ed efficacia, del sistema dei controlli interni. L'attività è inoltre finalizzata a portare all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento alle politiche di governo dei rischi, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. L'attività di revisione interna è condotta dalla Funzione Internal Auditing, struttura diversa e indipendente da quelle produttive.

Sistema delle deleghe

Oltre alle deleghe conferibili all'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe speciali, in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, al personale investito di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, determinandone i limiti (anche di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto) e le modalità di esercizio. A tal riguardo BPB ha definito un impianto di poteri delegati, con i relativi limiti di utilizzo, declinati nel documento denominato *Poteri Delegati*.

Nel documento è adottato uno schema di rappresentazione dei poteri delegati articolato in una serie di tabelle, nell'ambito delle quali le diverse materie vengono ricondotte a specifiche responsabilità organizzative, corredate - ove del caso - da apposite linee-guida per l'esplicitazione di univoche modalità applicative.

L'impianto espositivo consente di dare contezza immediata del sistema di deleghe in essere, dando

copertura normativa dei processi decisionali finanziariamente impegnativi per l'azienda all'interno di tutti i settori organizzativi.

Inoltre, la strutturazione del reticolo dei poteri delegati persegue precipuamente finalità d'innalzamento dell'attitudine di governo di BPB e di potenziamento della sua capacità di presa sul mercato.

Le finalità sono sintetizzabili in:

- bilanciamento dei carichi di lavoro in termini di "prestazioni decisionali"; la quantità di delibere assunte deve essere efficacemente sostenibile in capo a ciascuna delle maglie della catena manageriale;
- snellezza operativa del processo e rapidità di risposta; in sostanza, la struttura del ciclo deve garantire la ottimizzazione dei tempi di risposta aziendali (rapidità decisionale). Detto profilo contempera il miglioramento dei livelli di servizio, interni ed esterni, con la spinta all'efficienza, mediante l'elisione di tutti i passaggi a basso valore aggiunto;
- determinazione dei limiti in termini di capacità di esposizione effettiva a rischio del patrimonio aziendale; questo aspetto contribuisce a una chiara identificazione delle responsabilità sostanziali riconducibili a ciascun livello decisionale;
- attivazione motivazionale delle risorse umane; l'architettura delle deleghe, di fatto, segna uno dei principali facilitatori organizzativi del collegamento tra fini individuali e fini aziendali.

Ai sensi dello statuto sociale, i titolari di deleghe sono tenuti a riferire periodicamente sull'esercizio delle facoltà loro attribuite.

In materia di rappresentanza e firma sociale, ai sensi di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, chi ne fa le veci) e l'Amministratore Delegato, ove nominato, hanno disgiuntamente la rappresentanza legale di BPB con l'uso anche della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Ai sensi di Statuto possono anche essere conferiti poteri di rappresentanza e di firma, congiuntamente o disgiuntamente, al personale di BPB.

Cenni sul governo societario della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.

La Cassa di Risparmio di Orvieto è una società per azioni costituita con atto unilaterale ai sensi dell'art. 1, della Legge 30 luglio 1990 n. 218 e dell'art. 6, 2° comma, del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'Ente pubblico Cassa di Risparmio di Orvieto, fondato con Rescritto Pontificio del 17 novembre 1852 e riconosciuto con Regio Decreto 17 dicembre 1863.

Essa si configura come un istituto di credito tradizionale che continua ad operare nell'ambito del territorio di riferimento, principalmente l'Umbria. Più in particolare, ai sensi di Statuto CRO continua il rapporto con il territorio già svolto dall'Ente conferente Cassa di Risparmio di Orvieto, per cui la Società stessa, nel proprio interesse, favorirà – nel rispetto dell'art. 2441 del codice civile – l'ingresso nella compagine sociale di soggetti appartenenti alle categorie economiche e sociali di particolare rilievo per lo sviluppo socio-economico delle zone in cui essa opera.

Banca Popolare di Bari S.p.A. controlla direttamente al 73,57% la Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.

mentre la quota minoritaria residua fa capo alla Fondazione Cassa Risparmio di Orvieto.

Modello di amministrazione e controllo

La Cassa di Risparmio di Orvieto adotta un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, in maniera omogenea e coerente con il modello prescelto dalla Capogruppo.

Il modello adottato prevede l'istituzione di un Consiglio di Amministrazione con funzioni di indirizzo strategico e con funzioni di gestione ed un Collegio Sindacale avente funzioni di controllo, entrambi eletti dall'Assemblea degli Azionisti.

Alla gestione aziendale partecipa la Direzione Generale che cura l'attuazione degli indirizzi e delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Struttura finanziaria

Il capitale sociale è di Euro 45.615.730,00 ed è rappresentato da n. 22.807.865 azioni nominative del valore nominale di Euro 2,00 (due virgola zero) ciascuna.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura. La durata del termine per l'esercizio del diritto di opzione non può essere inferiore a quarantacinque giorni.

CRO può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni con le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti. Le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci.

Organi Sociali

Le funzioni sociali sono esercitate dai seguenti organi:

- *Assemblea degli Azionisti*: è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dallo Statuto. Il diritto di intervento del socio in Assemblea è regolato dalla legge. L'azionista può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
- *Consiglio di Amministrazione*: esercita l'amministrazione di CRO ed è composto da un numero di membri variabile di sette, nove o undici, determinato preventivamente dall'Assemblea di volta in volta. Ai sensi dello Statuto, almeno un quarto degli Amministratori, o il diverso numero di essi stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, possiedono i requisiti di indipendenza previsti per legge. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione di CRO, salvo quanto per legge espressamente riservato all'Assemblea. Inoltre, esso esercita i poteri riservati all'esclusiva competenza dello stesso dallo Statuto.
- *Presidente del Consiglio di Amministrazione*: presiede l'Assemblea, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e lo presiede, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri e ne coordina i lavori, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché i risultati delle votazioni.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

- *Comitato Esecutivo*: se nominato, è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui il Presidente scelto tra i Consiglieri eletti nella lista minoritaria.
- *Collegio Sindacale*: è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti la cui durata in carica, facoltà ed obblighi sono stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Fatta salva la possibilità di affidare la funzione ad un organismo appositamente istituito, il Collegio Sindacale svolge le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e successive disposizioni modificative, integrative o attuative), vigilando sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la Società per prevenire i reati rilevanti in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

La direzione di CRO fa capo al Direttore Generale, coadiuvato dal Vice - Direttore Generale, se nominato, nonché dai dirigenti e quadri direttivi designati dal Consiglio di Amministrazione.

Controllo contabile

La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'incarico ha la durata prevista dalla legge e può essere revocato nei casi e nei modi da essa stabiliti.

Struttura organizzativa

Al vertice della struttura organizzativa della Cassa di Risparmio di Orvieto è posto il Consiglio di Amministrazione, organo con funzione di supervisione strategica e di gestione. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne coordina i lavori e promuove il funzionamento del governo societario.

Al Consiglio di Amministrazione riportano direttamente le *Strutture di Vertice* e le *Funzioni Aziendali di Controllo*, identificate nella Funzione Internal Auditing, Funzione Risk Management e Funzione Compliance ed Antiriciclaggio.

Le Strutture di Vertice sono costituite dalla Direzione Generale, che coadiuva il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo (se presente) nella gestione aziendale.

Le Funzioni Aziendali di Controllo sono esternalizzate presso la controllante Banca Popolare di Bari S.p.A. ed esercitate dalle corrispondenti funzioni della stessa, in coordinamento con il Referente di tali Funzioni in CRO.

In *staff* e/o a diretto riporto gerarchico della Direzione Generale sono poste le *Strutture Centrali*, identificabili in:

- strutture con funzioni di supporto agli Organi Sociali e di interfaccia alle strutture organizzative della controllante, Banca Popolare di Bari S.p.A.;
- strutture con funzioni di presidio del credito;
- strutture con funzioni di supporto commerciale.

Allo scopo di ottenere adeguati livelli di coordinamento e di controllo, nonché al fine di perseguire economie di scala, è stata adottata una politica di erogazione accentrata dei servizi di supporto, per il tramite della controllante Banca Popolare di Bari S.p.A.. Tali servizi sono generalmente erogati a condizioni di mercato secondo le modalità definite in appositi contratti di servizio.

Il presidio territoriale è affidato alle *Strutture di Rete*, coordinate dalle strutture di supporto commerciale, che costituiscono l'organizzazione periferica di CRO e assicurano l'erogazione dei servizi alla clientela.

I compiti di vigilanza sulla struttura organizzativa sono attribuiti al Collegio Sindacale.

Sistema dei controlli

Nell'ambito del *framework* dei controlli stabiliti dalla Capogruppo, Cassa di Risparmio di Orvieto si dota di un sistema dei controlli interni coerente con le strategie e le politiche del Gruppo in materia di controlli e con la disciplina applicabile su base individuale. CRO valuta, a tal riguardo, l'opportunità di esternalizzare, totalmente o parzialmente, presso un'altra componente del Gruppo, tutte o alcune Funzioni Aziendali di Controllo di secondo e terzo livello. Tale valutazione viene effettuata tenendo conto delle dimensioni organizzative ed operative, delle specificità territoriali e dei profili di rischio connessi, nonché dell'assoluta necessità di salvaguardare l'affidabilità, l'efficacia ed efficienza dell'azione di controllo. Sulla base delle valutazioni condotte è stato strutturato un modello dei controlli di primo livello- seconda istanza, secondo e terzo livello basato sulla esternalizzazione alla controllante BPB. Pertanto, le Funzioni Internal Auditing, Compliance e Antiriciclaggio e Risk Management della controllante Banca Popolare di Bari S.p.A. sono responsabili della gestione diretta delle attività di controllo, ferme restando le competenze e le responsabilità degli organi aziendali di CRO.

Presso CRO, in ragione dell'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo, sono nominati specifici referenti. Più in particolare, al fine di consentire una valutazione complessiva di adeguatezza del sistema dei controlli interni, CRO garantisce, per il tramite dei propri referenti, la fattiva collaborazione e la tempestiva evasione delle richieste di documentazione/informazioni, in relazione alle scadenze previste, ovvero delle richieste di realizzazione di specifiche verifiche e riscontri. Al contempo, CRO può richiedere alle predette esternalizzate funzioni aziendali di controllo informazioni relative alle attività di controllo condotte sulla stessa, nonché il supporto relativamente a problematiche per le quali si ritiene opportuno l'intervento di dette funzioni.

Sistema delle deleghe

L'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione delega poteri ai dirigenti e ai dipendenti della Società e delle società facenti parte del Gruppo entro limiti determinati e graduati sulla base delle funzioni svolte sia con specifiche delibere, sia con l'approvazione degli indirizzi di Gruppo.

I poteri delegati sono sviluppati, in via generale, come segue:

- *poteri di firma e rappresentanza sociale*, che conferiscono la rappresentanza legale di CRO di fronte a terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale;
- *poteri in materia creditizia*, che disciplinano il sistema delle deleghe in materia creditizia coerentemente con i principi che il Gruppo intende perseguire, attraverso la comune ed omogenea adozione dei comportamenti da tenere nella valutazione e gestione del rischio creditizio alla luce della complessiva esposizione a livello di gruppo dei soggetti affidati;
- *poteri in materia di spesa*, che definiscono regole e criteri atti a garantire che il processo di autorizzazione alla spesa e di gestione degli stanziamenti siano definiti e controllati in termini di flusso delle attività, ruoli e responsabilità dei soggetti e delle funzioni coinvolte e strumenti utilizzati, al fine di garantirne efficienza, efficacia e trasparenza;

- *poteri in materia di tassi e condizioni*, definiscono le competenze a determinare i tassi attivi e passivi applicati alla clientela, nonché le condizioni praticate da CRO;
- *poteri in materia di personale*, che conferiscono precisi poteri in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane.